

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SAMPAGNARO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SAMPAGNARO GABRIELE

Nella seduta del 16/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte attrice rappresenta di essere intestataria di un buono fruttifero sottoscritto in data 21.12.1988 per un importo di Lit. 5.000.000 ed appartenente alla serie "Q". Alla scadenza, il ricorrente si recava presso una filiale dell'intermediario resistente per ottenere il rimborso del buono *de quo* e, nell'eseguire il calcolo degli interessi, la filiale calcolava, quale importo da liquidare, la somma di 22.275,48. Tale somma veniva però contestata dal ricorrente, che riteneva di aver diritto ad un importo maggiore, in base alla tabella stampigliata sul retro del titolo riportante il relativo rendimento. L'intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. Il buono oggetto della controversia - appartenendo alla "serie Q" ed essendo stato emesso nel periodo tra il 21.9.1986 ed il 31.12.1996 - rientra tra quelli per i quali il DM Tesoro 23 giugno 1997 ha stabilito che gli interessi che maturano annualmente, per i primi venti anni di vita del titolo, debbano essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Pertanto, l'intermediario ritiene che la minor somma riconosciuta al cliente altro non sarebbe che la ritenuta ai sensi della normativa fiscale e conclude chiedendo il rigetto del ricorso non potendosi scorgere in capo ad esso alcun profilo di responsabilità.

DIRITTO

Il ricorrente chiede al Collegio di accertare che gli interessi rimborsati a seguito della riscossione di un buono fruttifero, siano conformi alle condizioni di rendimento riportate sul retro dello stesso titolo all'atto della sua emissione. Il resistente, richiamando quanto stabilito dall'art.7 del Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997, , evidenzia che gli interessi che maturano annualmente sui Buoni fruttiferi emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, appartenenti quindi anche alla serie Q, di cui alla controversia odierna, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Il nuovo regime fiscale, in ragione della sua minore premialità per il risparmiatore, ha quindi generato uno scostamento negativo tra quanto liquidato e quanto atteso dal ricorrente in forza del rendimento promesso al tergo del Buono. La materia del contendere verte, pertanto, su un conflitto interpretativo tra le parti, in quanto il ricorrente ritiene debbano applicarsi le condizioni di rendimento nominale promesse sul verso del titolo, mentre l'intermediario resistente afferma che le condizioni contrattuali applicabili al caso di specie siano adeguate al nuovo regime fiscale nel frattempo entrato in vigore.

A ben vedere, la risoluzione della controversia richiede una valutazione di legittimità circa l'eterointegrazione del contratto di investimento che, considerando il carattere di imperio della normativa ministeriale e, l'allora vigente, natura pubblica dell'emittente, appare totalmente indubbia. Del resto, lo stesso Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5673/2013, sulla scorta anche della giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. n. 27809 del 16.12.2005), non trova alcun limite all'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), eccetto il caso, diverso da quello di specie, in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidere le condizioni contrattuali avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo. Osservando che il Buono è stato emesso il 21/12/1988. e che il D.M. modificativo del regime fiscale a cui va assoggettato il rendimento nominale è entrato in vigore in un periodo successivo a quello della sottoscrizione del titolo, le doglianze del ricorrente devono ricondursi alla corretta quantificazione, da parte dell'intermediario, di un montante (capitale + interessi) che ha previsto la capitalizzazione del tasso di rendimento al netto, anziché al lordo, della ritenuta fiscale. Di qui la diversa valutazione fra le parti, ma l'emittente ha seguito correttamente le disposizioni in materia e quindi nessuna censura può essergli addebitata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO